



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 152 Reg. Gen. Ord.

DEL 30 AGO. 2017

e n° 22 Urb.ca

DEL 30 AGO. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

ZACCONE Licia, nata a Catania il 13/08/1963, C.F.: ZCC LCI 63M53 C351M, residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Marche n°8 int. 3, in qualità di comproprietaria;
RAPISARDA Leandro, nato a Catania il 03/11/1997, C.F.: RPS LDR 97S03 C351B, residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Marche n°8 int. 3, in qualità di comproprietario.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Marche n°8 int. 3 (piano seminterrato).

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°7934 del 10/03/2004 ns. rif. **B/11**, presentata a nome di **ZACCONE Licia**, nata a Catania il 13/08/1963, C.F.: ZCC LCI 63M53 C351M e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Marche n°8 int. 3, interessata alla definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti della Legge 326/2003 eseguiti in questa Via Marche n°8 int.3 - piano seminterrato, consistenti nella realizzazione di: *“un ampliamento del garage a piano seminterrato”*, di preesistente immobile riportato in catasto al foglio 12 particella 313 sub. 5;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. gen. n°29684 del 15/10/2015, il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza, con la quale il Responsabile del procedimento con relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°1382/UT del 15/10/2015, ha espresso il seguente parere:

“ Dall'esame del fascicolo e più precisamente del verbale di accertamento, prot. n°539/S.T./P.M. del 23/12/2003, effettuato da personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, è stato possibile rilevare quanto testualmente recita: “ ... *Omissis... in data 19/12/2003, ... Omissis... . In particolare, come si evince dalle allegare ritrazioni fotografiche, sono state eseguite le strutture in c.a. (fondazioni, pilastri, travi e solaio) a piano seminterrato, per una superficie di circa mq. 20, nonché l'innalzamento della pilastratura di elevazione al piano rialzato, limitatamente all'armatura in ferro di due dei quattro pilastri previsti con i ferri in attesa. ... Omissis ... ”.*

Considerato che tali opere a piano seminterrato risultano alla data del 19/12/2003, in corso di esecuzione, quindi in data successiva del termine di ultimazione previsto dalla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, ed inoltre costituite delle sole strutture in c.a., mancante anche delle tamponature esterne, e pertanto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 31, comma 2, della legge 47/85.

Per quanto sopra detto, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”.

Preso atto che i proprietari non hanno fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto l'atto di diniego n°33/2015, prot. gen. n°34882 del 26/11/2015, notificato a Zaccone Licia proprietaria, in data 14/12/2015, ai sensi dell'art.140 c.p.c., il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza in data 18/01/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente l'ampliamento dell'immobile riportato in catasto al foglio 12 particella 313 sub. 5, ed ubicato in questa in questa **Via Marche n°8 int. 3**, piano seminterrato, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°7934 del 10/03/2004, ns. rif. **B 11**, presentata a nome Zaccone Licia, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1[^], L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., non risultano ultimate (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) **entro la data del 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria;**

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla “sanzione amministrativa pecuniarica di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro” da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

ai Sigg. **ZACCONE Licia**, e **RAPISARDA Leandro**, per come sopra meglio generalizzati, quali attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, meglio descritte in premessa, consistenti nella realizzazione di: "*un ampliamento del garage a piano seminterrato*", di preesistente immobile riportato in catasto al foglio 12 particella 313 sub. 5, ed oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, prot. gen. n°7934 del 10/03/2004, ns. rif. **B/11**, tali locali a piano seminterrato occupano una superficie utile di circa mq. 41 e volumetria urbanistica di circa mc. 66, quale ampliamento del preesistente garage, in catasto al foglio 12 particella 313 sub. 5, ed ubicato in questa in questa **Via Marche n°8 int. 3**, piano seminterrato, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., non risultano ultimate (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) **entro la data del 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla TELECOM ITALIA.

- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li 30 AGO. 2017

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)





Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
